



**CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO
PERIODO, LETTERE C) E D), ALL'ARTICOLO 2 DEL
CODICE DI *CORPORATE GOVERNANCE***

Approvata del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. in data 14 marzo 2022

PREMESSA

La Raccomandazione 7, primo paragrafo, all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “**Codice**”), cui Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società**”) aderisce, indica tra le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore o di un sindaco le seguenti:

- “c) *se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:*
 - *con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
 - *con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management*”¹; e
- “d) *se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente*”².

Al fine dell'applicazione delle predette disposizioni, la Raccomandazione 7, secondo paragrafo, del Codice dispone che l'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, e, comunque, anteriormente alla effettiva valutazione dell'indipendenza degli amministratori e dei sindaci³, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione 7, primo paragrafo, del Codice.

A tal riguardo, la medesima Raccomandazione precisa che “*Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

Il presente documento illustra i criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione di Avio, con l'ausilio del Comitato Nomine e Compensi, per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza degli Amministratori / Sindaci (i “**Criteri Quantitativi e Qualitativi**” o i “**Criteri**”).

¹ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice.

² Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice.

³ Nella raccolta “*Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020*” pubblicata sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance, il Comitato ha chiarito che i criteri quantitativi e qualitativi hanno portata generale ed astratta e sono definiti dall'organo di amministrazione prima della loro concreta applicazione e dunque anteriormente alla effettiva valutazione dell'indipendenza degli amministratori/sindaci (Cfr. “Le Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – Edizione 2020” – Q. Racc. 7(3)).

Si segnala che i Criteri Quantitativi e Qualitativi, una volta adottati, troveranno applicazione anche alla valutazione di indipendenza dei sindaci.

Si precisa che i Criteri Quantitativi e Qualitativi di seguito riportati troveranno applicazione a partire dalla valutazione annuale dell'indipendenza degli amministratori e sindaci della Società per il 2022.

1. CRITERI QUANTITATIVI

1.1. Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'Amministratore o il Sindaco (l'"**Esponente**") – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "**Periodo di Riferimento**") con i seguenti soggetti (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**"):

- i. la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi⁴ o il *top management*⁵;
- ii. il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Ai fini della Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettera c), del Codice, è da ritenersi "*significativa*":

- una relazione di natura commerciale o finanziaria di natura professionale con i Soggetti Rilevanti qualora il corrispettivo complessivo annuo di tali relazioni sia superiore al 50% dell'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito dall'Esponente per la carica o per la partecipazione a comitati

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'Esponente, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e i (iv) conviventi (ciascuno, lo "**Stretto Familiare**").

1.2. Significatività della remunerazione aggiuntiva

La "*remunerazione aggiuntiva*" da considerare nel valutare l'indipendenza in concreto di un Esponente ricomprende la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte di Avio, di una sua controllata o della società controllante, anche indirettamente, rispetto al "*compenso*

⁴ Per "amministratori esecutivi" si intendono (cfr. definizione del Codice):

- il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).

⁵ Per "top management" si intendono "*gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo*" (cfr. definizione del Codice). Relativamente ad Avio si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di Parti Correlate e Politica di Remunerazione.

*fisso per la carica*⁶ e a *“quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente”*⁷ (la **“Remunerazione Aggiuntiva”**).

Assume rilievo a tal fine anche la remunerazione percepita dall'Esponente sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale.

La remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente interessato - qualora il corrispettivo complessivo annuo di tali relazioni sia superiore al 50% dell'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito dall'Esponente per la carica o per la partecipazione a comitati

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'Esponente anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente articolo 1.2.

2. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi di cui al precedente articolo 1, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale è da ritenersi *“significativa”* ai fini della Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettera c) del Codice qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un Amministratore di Avio nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel caso in cui l'Esponente sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione di Avio – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati sub articolo 1 – potrà considerare *“significativa”* le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- i. possano avere un effetto sulla sua posizione e/o sul suo ruolo ricoperto dall'Amministratore all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; e/o
- ii. attengano a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Esponente, degli incarichi ad esso normalmente affidati,

⁶ Per “compenso fisso per la carica” (Cfr. “Le Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – Edizione 2020” – Q. Racc. 7(1)):

- la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall'organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero organo di amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione (presidente, vicepresidente, LID), definito secondo le *best practice* previste dalla Raccomandazione 25 (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze comparabili).

Al contrario, il compenso ricevuto dall'amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale “Remunerazione Aggiuntiva” ed è pertanto valutato nella sua “significatività” ai fini della Raccomandazione 7, lettera d).

⁷ Per “compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice” si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione 1, lettera a), purché non sia un comitato esecutivo. Come previsto dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da “comitati raccomandati dal Codice” anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Esponente in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.